

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 367 e C. 1051, recanti istituzione di organismi per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni .....	153
--	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie .....	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale .....	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture .....	154
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	168

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)</i> .....	169
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 427 Caparini e C. 1173 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Tiziano Zigiotta, sulla riforma della politica agricola comune (PAC) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	162
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 ottobre 2013.*

**Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero**

**delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 367 e C. 1051, recanti istituzione di organismi per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

**5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie.**

Franco BORDO (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, osserva che, nonostante il decreto interministeriale 12 luglio 2013 che vieta in via cautelativa sull'intero territorio nazionale la coltivazione del mais geneticamente modificato MON810, è in atto una contaminazione nella provincia di Pordenone. Chiede pertanto di conoscere quali azioni il Ministero intenda intraprendere con urgenza, anche sul piano sanzionatorio, a supporto del divieto previsto dal decreto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco BORDO (SEL), nel prendere atto della risposta del Governo, fa presente che è ormai accertata l'esistenza di una lacuna amministrativa sul piano delle sanzioni. Invita pertanto il Governo a prendere i necessari provvedimenti per sanare quello che appare come un *vulnus* e a predisporre le relative sanzioni a carico dei trasgressori. Osserva peraltro che già

ora l'ordinamento offre più di uno strumento di repressione dei comportamenti illeciti evidenziati, con specifiche norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e 635 (Danneggiamento).

**5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale.**

Chiara GAGNARLI (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, rimarca l'urgenza di definire una normativa di riferimento sull'agricoltura sociale ed invita il Governo ad assumere una iniziativa in tal senso, visto anche l'obiettivo 9 del recente accordo di partenariato relativo all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), nel prendere atto della risposta del Governo e del suo intento di fornire supporto a tutte le iniziative volte a fornire un quadro di riferimento nazionale, auspica che il Governo assuma il tema come interesse prioritario e che anche gli organi parlamentari, come la Commissione Agricoltura, diano seguito alle proposte di legge presentate sulla materia.

**5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture.**

Susanna CENNI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, fa presente che le agenzie di stampa hanno oggi riportato la notizia che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha scritto al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo di conoscere con quali modalità la regione intenda procedere, stante l'eventualità di dover anche dar seguito all'applicazione alle san-

zioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810.

Ricorda anche che si è avuta notizia, dai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato presenti ad un incontro svoltosi lo scorso 4 ottobre a Pordenone, di probabili avvenute contaminazioni nelle aree confinanti con i campi seminati con mais geneticamente modificato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), riservandosi di procedere ad una disamina più approfondita della notizia citata dall'interrogante.

Susanna CENNI (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, sottolinea che il Governo si riserva ulteriori approfondimenti rispetto a notizie di contaminazione di altre colture, che sono oggetto della sua interrogazione e che provengono dal Corpo forestale dello Stato. In ogni caso, ribadisce la necessità che il Governo chiarisca come intende procedere, chiedendo in ogni caso che si intervenga con urgenza, per evitare gravi conseguenze.

**5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada.**

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (Pdl), rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (Pdl) non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo perché essa, pur se esatta, non

prende in considerazione il fatto che nei periodi di sospensione previsti a livello internazionale, cui invece è soggetta la marineria italiana, in altri Paesi del Mediterraneo si esercita la pesca del pesce spada che viene commercializzato anche in Italia. Ritiene pertanto che il divieto di commercializzazione del pesce spada nei periodi in cui è vietata la cattura sarebbe un rimedio. Anche il fermo pesca, con i contributi compensativi, potrebbe consentire la sopravvivenza di coloro che utilizzano attrezzi diversi.

Invita in ogni caso il Governo ad assumere iniziative in favore del settore ittico, come già segnalato al Ministro in occasione della sua audizione.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha chiesto che dell'odierna seduta in sede referente, ed anche delle future sedute della Commissione, sia data pubblicità anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Al riguardo, richiamando la prassi costantemente seguita, avverte che tale forma di pubblicità può essere disposta in relazione alle singole sedute, ove si registri il consenso unanime dei presenti.

Prendendo atto che non vi sono obiezioni, dispone quindi l'attivazione del circuito.

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.**

**Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio 2013 la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame. Nella successiva seduta dell'11 settembre, è poi iniziato l'esame delle proposte emendative, che si è convenuto di rinviare per procedere ad una più approfondita riflessione, finalizzata a definire un testo ampiamente condiviso.

Nell'invitare il relatore a dare conto degli approfondimenti compiuti, dà conto delle proposte emendative già presentate, alle quali si è aggiunto l'emendamento del relatore 3.1. *(vedi allegato 5).*

Paolo RUSSO (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 1.1, se limitato al comma 1-*bis*.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Parentela 1.01 e Valiante 2.1.

Quanto all'emendamento Parentela 2.3, sarebbe favorevole ad una formulazione che individui priorità nelle tecniche sostenibili dell'agricoltura integrata, tradizionale e biologica.

Esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 2.2.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Valiante 6.01, se limitato al comma 1, che andrebbe altresì riformulato nel senso di fare riferimento ai consorzi di tutela « laddove presenti » sul territorio ». Con analoga richiesta di riformulazione, si dichiara altresì favorevole all'emendamento Valiante 7.1.

Si dichiara infine contrario agli emendamenti Parentela 7.2 e Valiante 7.3.

Esprime parere favorevole all'emendamento Parentela 8.1, a condizione che la seconda parte sia riformulata nel senso di sostituire le parole: « di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato » con le seguenti: « di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato ».

Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 3.1, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti nel senso da lui richiesto e a ritirare quelli sui quali ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti hanno comunicato di accogliere l'invito del relatore a riformulare gli emendamenti nel senso richiesto e a ritirare quelli valutati negativamente. Resta tuttavia da definire la nuova formulazione dell'emendamento Parentela 2.3, il cui esame, se non vi sono obiezioni, sarà pertanto accantonato.

Così rimane stabilito.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Parentela 1.1. *(nuova formulazione)*, l'emendamento del relatore 3.1, l'articolo aggiuntivo Valiante 6.01. *(nuova formulazione)*, l'emendamento Valiante 7.1. *(nuova formulazione)* e l'emendamento Parentela 8.1. *(nuova formulazione)*.

Paolo RUSSO (Pdl), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 2.3, in precedenza accantonato, nel senso di aggiungere dopo le parole: « di cui agli articoli 3 e 4 » le seguenti: « devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e ». A tale formulazione sarebbe favorevole.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto l'invito del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Parentela 2.3 (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.**

**C. 427 Caparini e C. 1173 Gallinella.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Cenni ha svolto una relazione introduttiva, riservandosi un ulteriore approfondimento, con particolare riguardo ai profili concernenti la normativa europea.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, ritiene opportuno, come preannunciato nella precedente seduta, rappresentare alla Commissione un quadro il più completo possibile delle criticità relative alle due proposte di legge in esame, nonché alcune ipotesi per il seguito dell'esame.

Al riguardo, sottolinea in via preliminare che le due proposte sono largamente condivisibili nel loro intento, ma trovano ostacoli nella regolamentazione europea e non solo in quella.

Il processo di costituzione e consolidamento dell'unificazione europea si è accompagnato a una giurisprudenza della Corte di giustizia che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legate alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni geografiche di provenienza (Igp).

Per i restanti prodotti alimentari è stato sinora fissato il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di prove-

nienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione dell'indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992). Il principio è stato confermato anche con il regolamento (CE) n. 1169/2011, che in sostituzione della precedente direttiva ha tuttavia esteso a talune carni l'obbligo di indicarne l'origine (articolo 26, paragrafo 2).

Il legislatore nazionale ha tradizionalmente attribuito, invece, grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consenta di indicare l'origine nazionale della produzione agroalimentare. La produzione nazionale alimentare è considerata una delle eccellenze e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio – quindi degno di segnalazione al consumatore – anche per le produzioni non « a denominazione protetta ».

Con l'approvazione nel 2004 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157, venne introdotto per la prima volta l'obbligo generalizzato di indicare il luogo di origine della componente agricola incorporata in qualsiasi « prodotto alimentare », trasformato e non trasformato. Alla luce, tuttavia, della legislazione europea, la circolare 1° dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole rilevò che il decreto-legge « conteneva molteplici principi e disposizioni richiedenti una corretta interpretazione »; pertanto, non potevano ritenersi immediatamente operative le disposizioni sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti. La norma è tuttora in vigore e dovrà ritenersi abrogata al momento dell'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011.

Nella passata legislatura, la XIII Commissione della Camera ha definitivamente approvato all'unanimità, in sede legislativa, il disegno di legge C. 2260-bis-B, divenuto, poi, la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.



Il testo approvato è il frutto di un *iter* parlamentare piuttosto complesso, poiché proviene dallo stralcio da un più ampio disegno di legge di iniziativa governativa (C. 2260), volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare. Nel corso dell'esame alla Camera, la Commissione Agricoltura, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, decise di concentrare l'esame sulla tematica della promozione del valore delle produzioni (C. 2260-BIS), disponendo lo stralcio delle altre disposizioni che avevano ad oggetto questioni quali: le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie.

Il testo divenuto legge risulta pertanto incentrato sull'esigenza di promuovere il sistema produttivo nazionale, nel quale la qualità dei prodotti è frutto del legame con i territori di origine, e sulla pari necessità di trasmettere al consumatore le informazioni sull'origine territoriale del prodotto, alla base delle dette qualità. Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è infatti alla base delle norme (articoli 4 e 5) che dispongono l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Per i prodotti alimentari non trasformati, il luogo di origine o di provenienza è il Paese di produzione dei prodotti; per i prodotti trasformati la provenienza è da intendersi come il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione. L'etichetta deve altresì segnalare l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Le norme, che demandano sostanzialmente alle regioni l'attività di controllo, sono peraltro rafforzate da disposizioni sanzionatorie (così il comma 10 dell'articolo 4), che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pe-

cuniaria compresa fra 1.600 euro e 9.500 euro per i prodotti non etichettati correttamente.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono state demandate a decreti interministeriali che debbono anche definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine. Le disposizioni nazionali non potranno che essere coerenti con la normativa approvata dall'Europa che, prima con la direttiva 2000/13/CE, poi con il regolamento (CE) n. 1169/2011, ha disciplinato le modalità e i contenuti informativi da trasmettere ai consumatori e si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. L'articolo 26 di tale regolamento stabilisce condizioni e modalità dell'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza degli alimenti, mentre l'articolo 45 regola la procedura con la quale le norme nazionali debbono essere notificate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

I decreti attuativi non sono stati a tutt'oggi emanati da parte dei dicasteri agricolo e dello sviluppo economico, anche a causa della difficile applicazione della asserita « obbligatorietà » della indicazione di provenienza, laddove le norme europee prevedono, allo stato, solo regimi « facoltativi ».

In assenza di tali disposizioni, per l'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 al Senato, sul finire della passata legislatura, è stato approvato un progetto di legge, poi trasmesso alla Camera, nel quale si stabiliva, tra l'altro, che i decreti attuativi dovessero essere adottati entro due mesi dall'approvazione della stessa legge. Il provvedimento non è poi divenuto legge a causa dello scioglimento delle Camere.

La difficile ricomposizione delle esigenze del mercato interno con l'adesione all'area comunitaria ha trovato una risposta significativa da parte dell'allora Ministro delle politiche agricole, Catania, nella seduta del 20 settembre 2012 dell'Assemblea del Senato. Rispondendo ad interro-

gazioni sull'attuazione delle norme sull'etichettatura d'origine dei prodotti, il Ministro ha affermato che « occorre tener presente che la legge n. 4 del 2011 sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari si inserisce in un quadro normativo regolato a livello sovrastante dall'Unione europea e che quindi la redazione dei decreti attuativi pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria vigente ». Il Ministro assicurò, in tale occasione, di aver predisposto il decreto attuativo per il settore lattiero-caseario (sul latte a lunga conservazione, UHT, pastorizzato microfiltrato e latte pastorizzato ad elevata temperatura), il più importante segmento di mercato tra quelli nei quali non è già in vigore un obbligo di indicazione dell'origine; affermò, inoltre, che sarebbe stato di prossima definizione un altro decreto per le carni lavorate.

Ad oggi, i decreti annunciati non sono stati ancora adottati; da informazioni acquisite in via informale, di cui ha chiesto contezza al Governo, risulta che la bozza di decreto sul latte sia stata trasmessa alla Commissione europea, la quale avrebbe sollevato numerose questioni proprio in ordine all'obbligo dell'indicazione dell'origine del prodotto.

Le proposte di legge in esame intervengono, tra l'altro, proprio sul problema dei tempi di emanazione dei decreti attuativi della legge n. 4, prevedendo che gli stessi siano emanati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge Gallinella C. 1173 prevede, poi, ulteriori interventi, già illustrati nella precedente seduta.

In primo luogo, sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 4, relativo alla procedura di emanazione dei decreti, ribadendo l'iter già previsto (i decreti sono emanati a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e trasformazione alimentare, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari,

previo espletamento della procedura di comunicazione alla Commissione europea) ed aggiungendo che gli stessi debbano tener conto di quanto contenuto nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

Inoltre, si prevede di aggiungere i commi 3-ter e 3-quater prevedendo, rispettivamente, che i decreti possono prevedere, per alcune tipologie di prodotti, le modalità di inserimento nell'etichetta di specifici sistemi di sicurezza mediante elementi di identificazione elettronica e telematica da realizzare con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che i costi di realizzazione e gestione di tale sistema di sicurezza sono a carico dei soggetti che si avvalgono di tale sistema di etichettatura.

Si prevede conseguentemente di abrogare l'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, che ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un regolamento per definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tali modalità si dovranno basare prevalentemente su elementi elettronici e telematici prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza. L'ambito di applicazione della nuova normativa riguarda i prodotti agricoli ed alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). I costi di realizzazione e di gestione del sistema sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura in questione.

Ricorda, in proposito, che nella passata legislatura, nel citato provvedimento approvato dal Senato che imponeva l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 4 del 2011 entro un termine perentorio, era stato inserito, durante l'esame presso la Commissione Agricoltura del Senato, un articolo che recava talune modifiche all'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del

2012, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta. Più in particolare, si precisava che l'integrazione dell'etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarebbe dovuta intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto di cui all'articolo 59-*bis*, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto. In effetti, l'introduzione di tale obbligo aveva destato numerose perplessità tra gli operatori della filiera, ascoltati in audizioni informali dalla Commissione Agricoltura; veniva, infatti, lamentato, in quell'occasione, l'appesantimento degli oneri burocratici in un settore, quello delle produzioni garantite, già fortemente controllato e comunque disciplinato da specifici disciplinari di produzione.

I progetti di legge in esame pongono, quindi, la Commissione nuovamente di fronte ad una scelta.

Da una parte, l'esigenza di una normativa che tuteli il *Made in Italy* e la qualità delle produzioni agroalimentari italiane rappresenta una priorità politica condivisa, alla quale le istituzioni non possono sottrarsi. Come è stato da ultimo rilevato, il fatturato del falso *Made in Italy* supera nell'agroalimentare i 60 miliardi di euro e toglie risorse economiche che possono servire al Paese per creare occupazione e ricchezza, la lotta alla contraffazione e alla pirateria deve, quindi, essere considerata da parte delle istituzioni una priorità nazionale da portare avanti con forza.

Dall'altra, tuttavia, proseguire l'*iter* normativo e approvare le disposizioni ivi contenute può determinare un nuovo contenzioso con l'Unione europea, con il rischio di approvare nuovamente una legge non applicabile e priva quindi degli effetti cogenti propri dell'atto.

Per questi motivi, ritiene opportuno che sull'argomento la Commissione avvii un dibattito e chiedi al Governo di fornire le proprie indicazioni in merito, precisando quali atti sono stati adottati e quali sono state le risposte dell'Unione europea.

In questa direzione, si potrà verificare, eventualmente incontrando anche gli europarlamentari italiani, se risulta possibile aprire con la Commissione europea uno spazio di interlocuzione politica, magari agevolato dall'approvazione di una risoluzione da parte della Commissione, anche in vista dell'emanazione degli regolamenti attuativi del regolamento (UE) n. 1169, dove è prevista la possibilità di estendere l'obbligatorietà dell'indicazione di origine ad altri prodotti allo stato non inclusi, nonché di prevedere un'indicazione obbligatoria qualora il consumatore possa essere indotto in errore da tale mancanza.

La Commissione in ogni caso potrebbe anche portare avanti l'esame delle proposte di legge per rimarcare una precisa volontà politica, pur nella consapevolezza dei ridotti margini di azione.

Filippo GALLINELLA (M5S) prende atto che la relatrice ha illustrato ampiamente l'articolata e complessa vicenda dell'etichettatura di origine e dei problemi connessi alle proposte di legge in esame.

Sottolinea tuttavia che la sua proposta di legge C. 1173 richiama l'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE, che prevede una specifica procedura di notifica alla Commissione europea prevista nei casi in cui uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione in materia di etichettatura, strumento che può essere utilizzato per evitare problemi di compatibilità con le norme europee. Conseguentemente, il termine per l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 4 del 2011 potrebbe essere portato a sei-otto mesi, per consentire il completamento della procedura e una adeguata istruttoria a livello nazionale. In questo senso, ritiene che la Commissione possa, con maggiore tranquillità, portare avanti la chiara volontà politica che ha manifestato.

Per quanto riguarda l'etichettatura elettronica anticontraffazione, fa presente che si propone di adottare uno strumento volontario, che può offrire un'opportunità aggiuntiva ai produttori.



Mario CATANIA (SCpI), nel manifestare apprezzamento per l'analisi svolta e per gli orientamenti manifestati dalla relatrice, fa presente che lo schema di decreto ministeriale sull'etichettatura del latte, citato dalla stessa relatrice, è stato a suo tempo notificato alla Commissione europea, che lo ha formalmente respinto in via definitiva. Rileva quindi che l'Italia deve evitare di continuare a legiferare a prescindere dal quadro normativo dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le proposte di legge, non ritiene utile al fine della soluzione dei problemi in discussione la proposta Caparini C. 427, che si limita a fissare un nuovo termine di due mesi per l'emanazione dei decreti attuativi della legge n.4 del 2011.

La proposta di legge Gallinella C. 1173 potrebbe offrire una soluzione plausibile, nella misura in cui condizione l'applicabilità dei decreti attuativi all'approvazione dell'Unione europea. In questo senso non vi sarebbe contrasto con le norme europee, anche se si deve riconoscere che difficilmente i decreti stessi saranno applicabili.

Massimo FIORIO (PD) ritiene che la Commissione debba seguire le indicazioni della relatrice, in primo luogo avviando un confronto con il Governo ed eventualmente incontrando i competenti rappresentanti delle istituzioni europee.

Colomba MONGIELLO (PD) osserva in via preliminare che risulta paradossale discutere di proposte di legge dirette all'attuazione di una legge. Al riguardo, tuttavia, ricorda quanto avvenuto con la recente legge sull'olio di oliva, che ha compiuto, probabilmente con una forzatura, scelte sulle quali era ben nota la posizione dell'Unione europea e che tuttavia è servita per spingere la stessa Unione europea sulla strada indicata dall'Italia.

Da questo punto di vista, le proposte in esame presentano problemi. Occorre tuttavia chiedere al Governo, di fronte all'enorme peso del fenomeno della contraffazione, una precisa assunzione di respon-

sabilità affinché la tutela del *Made in Italy* non sia solo un tema da convegni, privo di una strumentazione normativa adeguata. Occorre anche chiarire quali passi abbia fatto il Governo in tema di etichettatura di origine, considerato anche che vi sono pezzi della filiera agroalimentare che non vogliono tale strumento.

Ricordando che su tale tema la Commissione ha avuto modo di ascoltare ieri anche il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sottolinea che certamente occorre rispettare le regole europee, ma occorre altresì fare pressione, con il Governo ed eventualmente gli europarlamentari italiani, perché in Europa si affermi una nuova politica, nella direzione prioritaria, sempre indicata dal Parlamento italiano, della tutela del *Made in Italy* attraverso una chiara e trasparente etichettatura dei prodotti alimentari.

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva che la sua proposta di legge si muove nella direzione indicata dalla collega Mongiello di non accettare con rassegnazione lo stato attuale delle cose, ma di indurre il Governo ad attivarsi in sede europea, cogliendo anche l'occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione.

Roberto CAON (LNA) condivide l'importanza del *Made in Italy* e la necessità di valorizzarlo a livello europeo e internazionale. Sottolinea inoltre che il *Made in Italy* esprime anche un valore culturale, che meriterebbe adeguate misure di promozione.

Concorda altresì sulla necessità di esercitare le dovute pressioni affinché anche l'Unione europea si convinca a perseguire politiche adeguate, che permettano anche di contrastare un mercato di prodotti contraffatti di enorme rilievo economico.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni dei colleghi, propone conclusivamente di ascoltare sul tema in esame il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente anche i competenti parlamentari europei. Ritiene inoltre necessario acquisire più dettagliate informazioni sulle de-

cisioni già assunte dall'Unione europea nei confronti dell'Italia. Successivamente, la Commissione potrà decidere in merito agli ulteriori passi da compiere, eventualmente con un atto di indirizzo, per la parte relativa alle azioni da condurre in sede europea.

Luca SANI, *presidente*, condividendo le indicazioni della relatrice, ritiene che in primo luogo la Commissione debba ascoltare il Ministro. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Tiziano Zigotto, sulla riforma della politica agricola comune (PAC).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Tiziano ZIGIOTTO, *presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*, e Alberto MANELLI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Colomba MONGIELLO (PD) e Monica FAENZI (PdL).

Luca SANI, *presidente*, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, fa presente che ulteriori documenti e informazioni potranno essere inviati anche per iscritto alla Commissione, che si riserva di programmare ulteriori occasioni di incontro con l'INEA. Dichiarata infine conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è in corso un'attività di monitoraggio relativamente alle piantagioni di varietà di mais geneticamente modificato MON810 in provincia di Udine e di Pordenone.

Tale monitoraggio è svolto, su delega della procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma e coadiuvati, a livello tecnico-scientifico, dall'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche.

L'accertamento è rivolto a verificare l'identità dell'evento transgenico, la diffusione del polline transgenico alle piantagioni di mais vicine, la presenza di seminato OGM non denunciato ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, gli eventuali danni prodotti all'ambiente, nonché a perseguire eventuali reati connessi.

Inoltre, nel mese di settembre, sono stati effettuati i prelievi di campione di materiale vegetale nei terreni individuati del territorio friulano e gli esiti di queste indagini saranno posti all'attenzione della magistratura delegante.

L'azione svolta è, dunque, finalizzata prevalentemente a verificare gli eventuali impatti sull'ambiente, paventati in relazione alle piantagioni suddette, ciò in quanto la mancanza di un provvedimento regionale e di specifiche misure sanzionatorie rendono incompleto il sistema giuridico atto a garantire l'attuazione del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che ha vietato la coltivazione di varietà di

mais MON810 fino all'adozione delle pertinenti misure comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 178 del 2002 e comunque non oltre 18 mesi dalla data del decreto stesso.

L'incompletezza del quadro giuridico, dovuta all'assoluta novità della situazione di fatto non ancora disciplinata in modo sistematico, è una lacuna con riflessi operativi che rende necessario un ulteriore intervento normativo in materia di sanzioni per violazione di disposizioni di carattere ambientale.

Inoltre, ai fini della definizione di un assetto normativo compiuto per la gestione del problema, è indispensabile la revisione della disciplina comunitaria, nel senso prefigurato dalla Commissione europea nell'iniziativa legislativa del 2010, poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012.

Con tale proposta, si intendeva modificare la direttiva 2001/18/CE per dare una maggiore autonomia agli Stati Membri nell'imporre un divieto « di coltivazione » delle varietà transgeniche, autorizzate a livello europeo, per motivi socio-economici e di politica agraria ossia prevedendo anche motivazioni diverse dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.

Il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea sarà l'occasione adeguata per la riproporre, in tal senso, la modifica della direttiva comunitaria predetta.

Tale esigenza è divenuta ancora più significativa dopo la pubblicazione, il 24 settembre scorso, dell'opinione dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare

(EFSA) sulle misure di emergenza notificate dall'Italia alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

Difatti, con questo parere, l'EFSA, senza esprimersi sugli aspetti legati alla coesistenza, afferma che non ci sono evi-

denze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo e da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda da un lato la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi per lo sviluppo rurale, dall'altro le iniziative volte a promuovere l'agricoltura sociale.

In merito alle criticità nella gestione dei fondi, mi preme sottolineare che, sia pure con estrema difficoltà, in questa programmazione l'Italia non ha subito alcun disimpegno di risorse comunitarie nell'ambito dello sviluppo rurale. Al 30 settembre 2013 si registra una spesa di 10,3 miliardi di euro di risorse pubbliche, con un avanzamento pari al 58,5 per cento rispetto al totale da spendere entro il 31 dicembre 2015.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'avanzamento della spesa, è evidente che occorre intervenire per migliorare la capacità di gestione dei fondi e la qualità della spesa.

In tal senso il Ministero è impegnato, insieme alle regioni, ad individuare le migliori soluzioni possibili per migliorare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei programmi di sviluppo rurale.

Mi riferisco, in primo luogo, alla informatizzazione delle procedure selettive per velocizzare i tempi di concessione dei finanziamenti, alla elaborazione di procedure semplificate, alla formazione non solo dei funzionari preposti alla gestione delle fondi, ma anche dei beneficiari degli aiuti e dei consulenti che dovranno prestare il loro supporto agli agricoltori e a quanti vorranno accedere alle risorse dello sviluppo rurale.

In relazione al tema dell'agricoltura sociale, vi assicuro la mia attenzione sull'argomento. Gli uffici del Ministero, insieme agli enti vigilati, hanno, infatti, già condotto un'indagine ricognitiva per individuare le diverse realtà presenti sul territorio. Da questa analisi è emerso che in Italia le pratiche di agricoltura sociale sono numerose e in costante aumento, anche a seguito di un processo di emergenza di iniziative e progetti fino ad oggi gestiti in modo volontario.

Alcune regioni hanno avviato un percorso di riconoscimento emanando leggi regionali e regolamenti attuativi che prevedono anche l'iscrizione a un registro delle cosiddette fattorie sociali; altre regioni hanno, invece, avviato ricognizioni per individuare le realtà operative del territorio e procedere successivamente con il percorso legislativo.

Le tipologie di strutture differiscono sia per il contesto in cui si esplicano le pratiche e per le risorse messe a disposizione, sia per il diverso grado di apertura all'esterno e di maggiore o minore integrazione con il territorio.

A ciò si aggiunga che la programmazione regionale 2007-2013 considera per la prima volta nel panorama degli strumenti a disposizione della diversificazione delle imprese anche le attività sociali. In quasi tutti i programmi di sviluppo rurale (PSR), infatti, sono presenti misure per l'avvio di attività e di servizi sociali all'interno delle imprese agricole e misure per l'informazione e la formazione degli addetti in questo campo.

Il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali apre nuove prospettive



per l'agricoltura sociale poiché tra gli obiettivi espliciti della politica di coesione, a cui concorrono tutti i fondi a finalità strutturale dell'Unione, figurano la lotta alla povertà, l'inclusione sociale e la diversificazione delle attività agricole. Questo tipo di attenzione va sfruttata al meglio, perché rappresenta un'opportunità di incremento del reddito delle imprese agricole, grazie all'offerta di servizi capaci di soddisfare un tipo di bisogni, espressi dalle comunità locali, ai quali gli

enti territoriali di riferimento non sono più in grado di dare risposta a causa della perdurante crisi finanziaria.

Alla luce di questo contesto e in considerazione delle forti potenzialità, sia in termini economici, ma soprattutto sociali, delle attività di agricoltura sociale, le iniziative volte a fornire un quadro normativo di riferimento nazionale avranno da parte di questa Amministrazione tutto il supporto necessario.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne la messa in sicurezza delle produzioni agricole del Friuli Venezia Giulia rispetto alla temuta contaminazione derivante dalla coltivazione di mais MON810, preciso che, sin dal mese di agosto, sono in atto tutti gli accertamenti rivolti a monitorare l'eventuale danno all'ambiente, la diffusione del polline di mais transgenico alle piantagioni vicine, l'avvenuta semina di organismi geneticamente modificati non denunciata ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, nonché a prevenire e perseguire ogni possibilità di reato.

Tale attività di monitoraggio, effettuata in particolare nelle province di Udine e Pordenone, è svolta, su delega della Procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma.

Nel mese di settembre sono stati prelevati dei campioni di materiale vegetale e gli esiti di queste indagini, condotte dal Corpo forestale dello Stato in sinergia con l'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche, saranno consegnati alla predetta magistratura delegante.

Sul territorio del Friuli Venezia Giulia stanno, dunque, proseguendo tutte le azioni di controllo volte ad accertare se dalla coltivazione del mais in questione possano prodursi danni all'ambiente, ma resta da affrontare la questione di rafforzare il divieto introdotto dal decreto interministeriale del 12 luglio scorso con la previsione di uno specifico sistema sanzionatorio. A tal fine, si condivide la necessità di un nuovo intervento normativo in materia di sanzioni per violazione

delle disposizioni di carattere ambientale e in tal senso è rivolta l'attività dell'Amministrazione.

Le problematiche emerse dalla nuova situazione di fatto hanno, infatti, posto l'esigenza della ridefinizione organica del quadro giuridico di riferimento anche in relazione alla disciplina comunitaria.

In particolare, c'è la volontà di recuperare l'iniziativa legislativa dalla Commissione europea del 2010 che restò poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012. Tale proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE garantirebbe una maggiore autonomia agli Stati membri in funzione dell'adozione del divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, anche per motivi diversi dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.

Il Ministro De Girolamo, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, sta già sensibilizzando sull'argomento i colleghi Ministri dell'agricoltura di altri importanti Stati membri prospettando la riapertura dei lavori sulla predetta proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE.

L'importanza di ciò è divenuta ancora più impellente dopo la pubblicazione, a fine settembre, del parere dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA) che afferma la non sussistenza di evidenze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810 e da far ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche relative alla sospensione temporanea della pesca del pesce spada, ritengo opportuno evidenziare, in via preliminare, che le misure di gestione e conservazione di tutte le specie ittiche cosiddette « altamente migratorie » – tra cui il pesce spada – sono stabilite dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei tinnidi (ICCAT) di cui la parte contraente è l'Unione europea e non i singoli Stati membri.

La decisione di vietare la cattura del pesce spada per un periodo di trenta giorni consecutivi, in aggiunta alla sospensione già in vigore nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno, è stata assunta dall'ICCAT con la raccomandazione n. 11/03 adottata nel meeting annuale tenutosi ad Istanbul nel novembre del 2011.

La medesima raccomandazione ICCAT prevede anche il divieto di sbarco del prodotto ittico in questione, rendendo di fatto illegale l'eventuale sbarco e commercializzazione di pesce spada nei Paesi comunitari durante il periodo di divieto di cattura.

Tale raccomandazione è immediatamente vincolante per i Paesi comunitari poiché, ai sensi dell'articolo 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non necessita di uno specifico atto comunitario di recepimento. Inoltre, è vin-

colante per tutte le parti contraenti dell'ICCAT, inclusi i Paesi non europei che operano in Mediterraneo.

Fatte queste osservazioni preliminari, preciso che il provvedimento ministeriale del 28 febbraio scorso ha inteso garantire la piena osservanza dell'obbligo internazionale già vigente, prevedendo, per i casi di violazione del divieto temporaneo di pesca del pesce spada, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

Ritengo opportuno evidenziare, inoltre, che il periodo di divieto in questione non è analogo al fermo tecnico previsto per le imbarcazioni a strascico e/o volante cui viene imposto, a livello nazionale, lo sbarco fisico dell'attrezzo poiché, durante la sospensione della pesca del pesce spada, è consentito, comunque, l'utilizzo del sistema palangaro e dell'arpione per la cattura di altre specie ittiche.

Pertanto, stante la selettività dei sistemi in questione e la possibilità di proseguire l'attività di pesca ad esclusione della cattura del pesce spada, appare impraticabile assimilare il periodo di divieto di pesca di tale specie alle fattispecie per le quali è prevista la corresponsione di contributi compensativi di natura economico-finanziaria.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
RIFERITI AL TESTO BASE**

*(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013)*

**ART. 1.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) « di particolare pregio storico » gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;

b) « di particolare pregio paesaggistico e ambientale » gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.

**1. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferi-

scono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

**1. 1.** *(nuova formulazione)* Parentela, Massimiliano Bernini.

***(Approvato)***

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis**

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:

a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Ferminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;

b) gli aranceti del Gargano;

c) il bergamotto calabrese;

d) gli aranceti liguri;

e) gli agrumeti siciliani;

f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;

g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

2. Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali

sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 01.** Parentela, Massimiliano Bernini.

#### ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* e le produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.

**2. 1.** Valiante, Oliverio.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque nel rispetto delle tecniche sostenibili legate all'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, al fine di garantire la qualità e la genuinità dei prodotti, nonché il benessere degli agrumeti.

**2. 3.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 2, dopo le parole:* di cui agli articoli 3 e 4 *inserire le seguenti:* devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e ».

**2. 3. (nuova formulazione)** Parentela, Massimiliano Bernini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque coerenti con metodi e misure dell'agricoltura biologica.

**2. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

#### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole:* « Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo » *inserire le seguenti:* « con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:* « Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo » *inserire le seguenti:* « con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale ».

**3. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-bis.

*(Attività dei consorzi di tutela).*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività culturale.



2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino culturale.

3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma i predisposti dai consorzi situati nei propri territori.

**6. 01.** Valiante, Oliverio.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Attività dei consorzi di tutela).*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi laddove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in parti-

colare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività culturale.

**6. 01.** *(nuova formulazione)* Valiante, Oliverio.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti:* e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 1.** Valiante, Oliverio.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti:* e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 1.** *(nuova formulazione)* Valiante, Oliverio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: svolta dal comune competente per territorio con le seguenti:* svolta dai dipartimenti regionali competenti in materia.

**7. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* in concorso con la comunità montana interessata e con i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 3.** Valiante, Oliverio.

## ART. 8.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: pari all'importo dei contributi erogati.*

**8. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato.*

**8. 1.** *(nuova formulazione)* Parentela, Massimiliano Bernini.

**(Approvato)**